

COMUNE DI CALUSCO D'ADDA

(Provincia di Bergamo)

REGOLAMENTO COMUNALE

**SERVIZI DI RACCOLTA, TRASPORTO,
RECUPERO O SMALTIMENTO
DEI RIFIUTI URBANI ED ASSIMILATI**

Approvato con deliberazione del C.C. n.68 del 28 dicembre 2001

IL VICE SINDACO

Corti Lino

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott. Paradiso Filippo

INDICE

CAPITOLO 1 - DISPOSIZIONI GENERALI

Art.1 Obiettivi della gestione rifiuti

Art.2 Riferimenti normativi

Art.3 Principi generali

Art.4 Oggetto del Regolamento

Art.5 Definizione e classificazione dei rifiuti

Art.6 Attività di competenza del Comune

Art.7 Gestione dei rifiuti: materiali, soggetti, attività ed operazioni qualificanti

Art.8 Rifiuti Speciali assimilati ai Rifiuti Urbani

Art.9 Particolari categorie di rifiuti

CAPITOLO 2 - FORME DI GESTIONE - DIVIETI E CONTROLLI

Art.10 Forme di gestione

Art.11 Divieti ed obblighi

Art.12 Vigilanza del servizio

Art.13 Ordinanze contingibili ed urgenti

Art.14 Disinfezione e disinfestazione dei mezzi e delle attrezzature

Art.15 Tutela sanitaria del personale addetto al servizio

CAPITOLO 3 - RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI

Art.16 Oggetto della raccolta differenziata

Art.17 Finalità della raccolta differenziata

Art.18 Localizzazione siti e contenitori

Art.19 Caratteristiche dei luoghi di deposito e conferimento

Art.20 Piattaforma ecologica

Art.21 Ubicazione della piattaforma ecologica e responsabilità tecnica

Art.22 Elementi strutturali ed attrezzature della piattaforma ecologica

Art.23 Rifiuti conferibili alla piattaforma ecologica

Art.24 Operatori del servizio presso la piattaforma ecologica

Art.25 Modalità di accesso alla piattaforma ecologica

Art.26 Modalità di conferimento dei rifiuti presso la piattaforma ecologica

Art.27 Modalità di stoccaggio e movimentazione dei rifiuti presso la piattaforma ecologica

Art.28 Orari di apertura della piattaforma ecologica

Art.29 Frazioni oggetto di raccolta differenziata

Art.30 Istituzione di nuovi servizi di raccolta differenziata

Art.31 Criteri di organizzazione del servizio di raccolta

Art.32 Trasporto allo smaltimento finale

CAPITOLO 4 - MODALITA' DI CONFERIMENTO RACCOLTA TRASPORTO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI ESTERNI

Art.33 Definizione

Art.34 Definizione del perimetro ai fini dell'espletamento del servizio

Art.35 Modalità di svolgimento del servizio

Art.36 Cestini getta carta e porta rifiuti

Art.37 Aree occupate da esercizi pubblici, spettacoli viaggianti ecc.

Art.38 Raccolta rifiuti provenienti dai mercati

Art.39 Carico e scarico di merci e materiali

Art.40 Disposizioni per proprietari di animali domestici

Art.41 Disposizioni per esecutori di interventi edilizi

Art.42 Interventi per la riduzione della produzione dei rifiuti

Art.43 Educazione e informazione alla cittadinanza

CAPITOLO 5 - DISCIPLINA DEGLI INTERVENTI COMUNALI IN MATERIA DI BONIFICA DEI LUOGHI INQUINATI

Art.44 Abbandono di rifiuti

CAPITOLO 6 - DISPOSIZIONI FINALI

Art.45 Sanzioni

Art.46 Riferimento ad altri regolamenti

Art.47 Riferimento alla legge

CAP. 1 - DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 - Obiettivi della gestione rifiuti

Considerato che la produzione incontrollata dei rifiuti e il relativo smaltimento costituiscono ormai un obiettivo limite allo sviluppo e che una forte riduzione nella quantità dei rifiuti prodotti si impone in modo sempre più drastico, si individuano come obiettivi primari del Comune:

- a) informare i cittadini dell'importanza che assume un'economica ed efficiente gestione dei rifiuti ai fini dell'equilibrio ambientale;
- b) rendere i cittadini consapevoli della necessità di attivarsi per ottenere corretti sistemi di recupero o smaltimento;
- c) proporre azioni atte a:
 - coinvolgere le diverse componenti economiche e sociali (produttori, consumatori, utenti dei servizi di raccolta, trasporto, recupero o smaltimento dei rifiuti), in una gestione controllata e razionale di ogni fase della vita dei beni e dei materiali fino al reimpiego o allo smaltimento finale;
 - diffondere, presso gli operatori del settore produttivo, la consapevolezza dei vantaggi economici che la produzione ecocompatibile rappresenta per gli interessi economici delle imprese anche sotto il profilo concorrenziale;
 - promuovere l'attività di raccolta differenziata in modo da favorire l'aumento dei quantitativi riciclabili e recuperabili e la effettiva diminuzione delle frazioni da destinare a smaltimento.

Articolo 2 - Riferimenti normativi

Il presente Regolamento, che disciplina la gestione dei Rifiuti urbani sotto il profilo tecnico ed igienico sanitario, è adottato ai sensi dell'art.21 del Decreto Legislativo 5 febbraio 1997 n° 22, attuativo delle direttive comunitarie 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689 sui rifiuti pericolosi e 94/62 sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio e successive modifiche e integrazioni.

Esso rimanda inoltre:

- alla Legge della Regione Lombardia 1 luglio 1993 n. 21 e successive modifiche e integrazioni;
- alla Legge della Regione Lombardia 11 aprile 1994 "Regolamento Comunale Tipo per il servizio di raccolta differenziata dei rifiuti urbani e assimilabili";
- al Decreto 29 maggio 1991 del Ministro dell'Ambiente (indirizzi generali per la regolamentazione della raccolta differenziata dei rifiuti).

Articolo 3 - Principi generali

L'intero ciclo della raccolta, del trasporto, del recupero o dello smaltimento dei rifiuti, nelle sue varie fasi, costituisce attività di pubblico interesse ed è sottoposto all'osservanza dei seguenti criteri generali di comportamento:

- deve essere evitato ogni danno o pericolo per la salute, l'incolumità, il benessere e la sicurezza della collettività e dei singoli;
- deve essere garantito il rispetto delle norme igienico-sanitarie ed evitato ogni rischio di inquinamento dell'aria, dell'acqua, del suolo e del sottosuolo, nonché ogni inconveniente

derivante da rumori e odori;

- devono essere salvaguardate la fauna e la flora e deve essere evitata qualsiasi forma di degrado dell'ambiente e del paesaggio;
- devono essere rispettate le esigenze di pianificazione economica e territoriale;
- devono essere promossi, con l'osservanza di criteri di economicità ed efficienza, sistemi tendenti a riciclare, riutilizzare i rifiuti o recuperare da essi materiali o energia.

Il Comune promuoverà la sperimentazione di tutte le forme organizzative e di gestione tendenti a limitare la produzione dei rifiuti, nonché ad attuare tutte le possibili forme di raccolta differenziata tesa al recupero di materiali e/o energia.

Ciò potrà avvenire anche con il coinvolgimento diretto delle utenze, nel rispetto della normativa vigente.

Articolo 4 - Oggetto del regolamento

La gestione dei rifiuti nelle varie fasi di conferimento, raccolta, cernita e raggruppamento, trasporto, recupero, trattamento - inteso questo come operazione di trasformazione necessaria per il riutilizzo, la rigenerazione, il riciclaggio o l'innocuizzazione dei medesimi - nonché di ammasso e smaltimento - inteso come attività di stoccaggio, di deposito o discarica sul suolo o nel suolo, di incenerimento - di pulizia e spazzamento, costituisce attività di pubblico interesse sottoposta alle disposizioni del presente Regolamento.

Sono esclusi dall'ambito di applicazione del presente regolamento gli effluenti gassosi emessi nell'atmosfera nonché, in quanto disciplinati da specifiche disposizioni di legge:

- a) i rifiuti radioattivi;
- b) i rifiuti risultanti dalla prospezione, estrazione, trattamento ed ammasso di risorse minerali o dallo sfruttamento delle cave;
- c) le carogne, i liquami ed i rifiuti agricoli quali le materie fecali e le altre sostanze naturali non pericolose utilizzate nell'attività agricola ed in particolare i materiali litoidi o vegetali riutilizzati nelle normali pratiche agricole e di conduzione dei fondi rustici e le terre da coltivazione provenienti dalla pulizia dei prodotti vegetali eduli;
- d) le acque di scarico, esclusi i rifiuti allo stato liquido;
- e) i materiali esplosivi in disuso.

Articolo 5 - Definizione e classificazione dei rifiuti

Per rifiuto si intende qualsiasi sostanza od oggetto derivante da attività umane o da cicli naturali, di cui il detentore si disfi o abbia deciso o abbia l'obbligo di disfarsi.

Agli effetti dell'applicazione del presente Regolamento, come previsto dall'art.7 del D.Lgs.22/97, i rifiuti sono classificati, secondo l'origine, in rifiuti urbani e rifiuti speciali e, secondo le caratteristiche di pericolosità, in rifiuti pericolosi e rifiuti non pericolosi.

Sono rifiuti urbani:

- a) i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti a uso di civile abitazione;
- b) i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti a usi diversi da quelli di cui al punto a), assimilati ai rifiuti urbani per qualità e quantità, ai sensi dell'articolo 21, comma 2 lettera g) del D.Lgs.22/97;
- c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade;
- d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade e aree pubbliche e aree

- private comunque soggette a uso pubblico e sulle rive dei corsi d'acqua;
- e) i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali;
 - f) i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui ai punti b), c), e).

Sono rifiuti speciali:

- a) quelli derivanti da attività agricole e agro-industriali;
- b) quelli derivanti dalle attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti pericolosi che derivano dalle attività di scavo;
- c) quelli derivanti da lavorazioni industriali;
- d) quelli derivanti da lavorazioni artigianali;
- e) quelli derivanti da attività commerciali;
- f) quelli derivanti da attività di servizio;
- g) quelli derivanti da attività di recupero e smaltimento di rifiuti; i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi;
- h) quelli derivanti da attività sanitarie;
- i) i macchinari e apparecchiature deteriorati e obsoleti;
- j) i veicoli a motore, rimorchi e simili fuori uso e loro parti.

Sono pericolosi i rifiuti non domestici precisati nell'elenco di cui all'allegato D del già citato D.Lgs 22/97, nonché sulla base degli allegati G, H, ed I del D.Lgs 389/97.

Articolo 6 - Attività di competenza del Comune

Compete obbligatoriamente al Comune, salvo eventuale e futura normativa, la gestione in regime di privativa - nelle forme di cui alla legge 8 giugno 1990 n° 142, come integrata dall'articolo 12 della legge 23 dicembre 1992, n. 498 - delle operazioni di raccolta, trasporto, recupero o smaltimento dei rifiuti di seguito indicati:

- a) tutti i rifiuti urbani di cui all'articolo 5 "Definizione e classificazione dei Rifiuti" del presente Regolamento;
- b) i rifiuti speciali dichiarati assimilati a quelli urbani di cui all'articolo 8 del presente Regolamento " Rifiuti Speciali Assimilati ai Rifiuti Urbani".

Negli stessi termini compete obbligatoriamente al Comune la gestione in regime di privativa del servizio di spazzamento e lavaggio strade, comprensivo delle fasi di trasporto e smaltimento delle terre di risulta.

Articolo 7 - Gestione dei rifiuti: materiali, soggetti, attività ed operazioni qualificanti

In relazione alle disposizioni e norme contenute nel presente Regolamento sono fissate le seguenti definizioni di materiali, soggetti, attività ed operazioni qualificanti.

Materiali:

- **rifiuto**: qualsiasi sostanza od oggetto come definito al primo comma dell'art.5;
- **frazione umida**: i materiali putrescibili ad alto tasso di umidità presenti nei rifiuti urbani;
- **frazione secca residua**: i materiali a basso o nullo tasso di umidità aventi di norma elevato

contenuto energetico, da avviare alla termodistruzione ovvero da avviare allo smaltimento finale in discarica;

- **imballaggio:** il prodotto composto di materiale di qualsiasi natura, adibito a contenere e a proteggere determinate merci, dalle materie prime ai prodotti finiti, a consentire la loro manipolazione e la loro consegna dal produttore al consumatore o all'utilizzatore, e ad assicurare la loro protezione, nonché gli articoli a perdere usati allo stesso scopo.

Soggetti:

- **produttore:** la persona fisica o giuridica la cui attività ha prodotto rifiuti e/o la persona fisica o giuridica che ha effettuato operazioni di pretrattamento o di miscuglio o altre operazioni che hanno mutato la natura o la composizione dei rifiuti;
- **detentore:** il produttore dei rifiuti o la persona fisica o giuridica che li detiene.

Attività e strutture qualificanti:

- **gestione:** la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento di rifiuti, compreso il controllo di queste operazioni;
- **conferimento:** le modalità secondo le quali i rifiuti vengono consegnati al servizio di raccolta da parte del produttore o detentore;
- **raccolta:** l'operazione di prelievo, di cernita e di raggruppamento dei rifiuti per il loro trasporto;
- **raccolta differenziata:** le attività di raccolta finalizzate a ridurre la quantità dei rifiuti da smaltire tal quali, idonee a raggruppare i rifiuti urbani in frazioni merceologiche omogenee - compresa la frazione umida - da destinare al riutilizzo, al riciclaggio o al recupero di materia prima;
- **cernita:** le operazioni di selezione di materiali, qualitativamente omogenei di rifiuto, ai fini del riciclaggio, riutilizzo o reimpiego degli stessi;
- **trasporto:** le operazioni di trasferimento dei rifiuti, dal luogo di produzione al luogo ove vengono effettuate le operazioni di recupero di cui all'allegato C del D.Lgs 22/97 o le operazioni di smaltimento di cui all'allegato B del D.Lgs 22/97;
- **recupero:** le operazioni di cui all'allegato C del D.Lgs 22/97;
- **riciclaggio:** ogni azione intesa a riprodurre un materiale nuovo partendo dallo stesso tipo di materiale separato dai rifiuti;
- **riutilizzo:** ogni azione intesa a produrre beni e/o combustibili partendo da materie prime ottenute da materiali separati dai rifiuti;
- **reimpiego:** ogni azione intesa a utilizzare manufatti, separati dai rifiuti, nella stessa funzione iniziale (vuoti a rendere);
- **smaltimento:** le operazioni di cui all'allegato C del D.Lgs 22/97;
- **luogo di produzione dei rifiuti:** uno o più edifici o stabilimenti o siti infrastrutturali collegati tra loro all'interno di un'area delimitata in cui si svolgono le attività di produzione dalle quali originano i rifiuti;
- **spazzamento:** le operazioni di rimozione dei rifiuti giacenti su strade ed aree pubbliche o su strade private comunque soggette ad uso pubblico o sulle rive di fiumi, fossi e canali;
- **piattaforma ecologica:** area di servizio destinata al conferimento separato delle frazioni di cui all'art.5 comma 2 della L.R. 21/93, ivi compresi i materiali inerti quali macerie edilizie, materiali provenienti da scavi e demolizioni di modesta entità; può essere dotata di impianti di primo trattamento e/o recupero (triturazione, selezione, pressa) compreso il compostaggio della frazione organica costituita dal verde proveniente da aree pubbliche e private.

Articolo 8 - Rifiuti Speciali Assimilati ai Rifiuti Urbani

Il Ministero dell'Ambiente, di concerto con i Ministeri interessati dell'Industria, della Sanità, dell'Agricoltura e dei Trasporti - così come previsto dall'art.18 comma 2, lettera d) del D.Lgs. 22/97 - deve determinare i «*criteri qualitativi e quali-quantitativi per l'assimilazione, ai fini della raccolta e dello smaltimento, dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani*».

In attesa di tale provvedimento, le tipologie di rifiuti speciali non pericolosi che vengono assimilati agli urbani tra quelli indicati al n.1 punto 1.1.1 lettera A del C.I. 27.7.84 sono di seguito elencati.

- Imballaggi in genere (di carta, cartone , plastica, legno, metallo);
- contenitori vuoti (fusti, vuoti di vetro, plastica, metallo);
- sacchi e sacchetti di carta o plastica; fogli di carta e di plastica;
- cassette e pallets;
- materiali accoppiati: carta plastificata, carta metallizzata, carta adesiva, carta vetrata, fogli di plastica metallizzata;
- frammenti e manufatti di vimini e sughero;
- paglia e prodotti di paglia;
- scarti di legno provenienti da falegnameria e carpenteria, trucioli e segatura;
- ritagli e scarti di tessuto di fibra naturale e sintetica, stracci e iuta;
- feltri e tessuti non tessuti;
- pelle e similpelle;
- gomma e caucciù (polvere e ritagli) e manufatti composti prevalentemente da tali materiali, ad eccezione dei pneumatici per motoveicoli ed autoveicoli;
- resine termoplastiche e termoindurenti in genere allo stato solido e manufatti composti da tali materiali;
- rifiuti, anche ingombranti, analoghi a quelli di cui alla lettera a comma 2 art.7 del D.Lgs.22/97;
- imbottiture, isolanti termici ed acustici costituiti da sostanze naturali e sintetiche, quali lane di vetro e di roccia, espansi plastici e minerali;
- moquettes e linoleum, tappezzerie, pavimenti e rivestimenti in genere;
- materiali in pannelli di legno, gesso e plastica;
- frammenti e manufatti di stucco e gesso essiccati;
- manufatti di ferro tipo paglietta metallica, filo di ferro, spugna di ferro e simili;
- nastri abrasivi;
- cavi e materiale elettrico in genere;
- pellicole e lastre fotografiche e radiografiche sviluppate;
- scarti in genere della produzione di alimentari, purchè non allo stato liquido, quali scarti di caffè, scarti dell'industria della pastificazione, scarti derivanti dalla lavorazione di frutta ed ortaggi;
- partite di alimenti deteriorati purchè non allo stato liquido e non inscatolati o comunque imballati;
- accessori per l'informatica.

A seguito dell'assimilazione, per tali rifiuti viene istituito il servizio di raccolta, trasporto, recupero o smaltimento, effettuato secondo le modalità previste dal presente regolamento.

Nel caso in cui la raccolta dei rifiuti assimilati, relativamente a determinate utenze, comporti modalità diverse da quelle stabilite nel presente regolamento, si procederà a stipulare apposite

convenzioni che comporteranno, per le relative utenze, tariffe proporzionali agli oneri che ne derivano all'Amministrazione.

Articolo 9 - Particolari categorie di rifiuti

1 - Beni durevoli

Appartengono a questa particolare categoria di rifiuti, istituita dal D.Lgs. 22/97:

- frigoriferi, surgelatori e congelatori;
- televisori;
- computer;
- lavatrici e lavastoviglie;
- condizionatori d'aria.

Tali beni di uso e provenienza domestici, quando abbiano esaurito la loro durata operativa, devono essere consegnati a cura del detentore:

- ad un rivenditore, contestualmente all'acquisto di un bene durevole di tipologia equivalente, ovvero
- all'Ente incaricato della gestione dei rifiuti urbani, oppure
- ad uno degli appositi centri di raccolta istituiti ai sensi del D.Lgs.22/97, art. 44, comma 2.

I beni in oggetto - ad esclusione dei frigoriferi, dei surgelatori e congelatori nonché dei condizionatori d'aria, che dovranno essere avviati ad apposito impianto che provvede all'estrazione in sicurezza dei gas ed oli contenuti - continueranno tuttavia ad essere considerati rifiuti ingombranti e trattati come tali a tutti gli effetti, fino a quando saranno definite nuove modalità di gestione, sulla base degli accordi di programma che il Ministro dell'Ambiente dovrà promuovere tra le imprese produttrici e distributrici con i soggetti, pubblici e privati, che ne gestiscono la raccolta, il recupero, il riciclaggio e lo smaltimento e che dovranno prevedere:

- l'individuazione di centri di raccolta a diffusione nazionale;
- il recupero e il riciclo dei materiali costituenti i beni durevoli;
- lo smaltimento di quanto non recuperabile da parte dei soggetti che gestiscono il servizio pubblico.

2 - Imballaggi

Il Titolo II del D.Lgs.22/97 :

- ha disciplinato la gestione degli imballaggi e dei rifiuti da imballaggio;
- ha istituito il CONAI (Consorzio Nazionale Imballaggi): esso è organo deputato a stipulare un accordo di programma quadro con l'Anci che stabilisca in particolare «*le modalità di raccolta dei rifiuti da imballaggio in relazione alle esigenze delle attività di riciclaggio e di recupero*».

I produttori e gli utilizzatori sono responsabili della corretta gestione ambientale degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio generati dal consumo dei propri prodotti, nelle more della emanazione di norme di dettaglio per la raccolta dei rifiuti da imballaggio - in particolare

i «primari» - gli stessi sono raccolti in modo differenziato a cura del soggetto gestore del servizio pubblico ed avviati al trattamento finale in relazione alla loro rispettiva composizione merceologica.

È vietato immettere nel normale circuito di raccolta dei rifiuti urbani imballaggi «terziari» di qualsiasi natura. Eventuali imballaggi «secondari» non restituiti all'utilizzatore dal commerciante al dettaglio possono essere conferiti al servizio pubblico solo in raccolta differenziata (D.Lgs.22/97, articolo 43, 2° comma).

- E' definito «imballaggio per la vendita» o «primario» l'imballaggio concepito in modo da costituire, nel punto di vendita, un'unità di vendita per l'utente finale o per il consumatore.
- E' definito «imballaggio multiplo» o «secondario» l'imballaggio concepito in modo da costituire, nel punto di vendita, il raggruppamento di un certo numero di unità di vendita, indipendentemente dal fatto che sia venduto come tale all'utente finale o al consumatore, o che serva soltanto a facilitare il rifornimento degli scaffali nel punto di vendita. Esso può essere rimosso dal prodotto senza alterarne le caratteristiche.
- E' definito «imballaggio per il trasporto» o «terziario» l'imballaggio concepito in modo da facilitare la manipolazione e il trasporto di un certo numero di unità di vendita oppure di imballaggi multipli per evitare la loro manipolazione e i danni connessi al trasporto, esclusi i container per i trasporti stradali, ferroviari, marittimi e aerei.

E' definito «rifiuto di imballaggio» ogni imballaggio rientrante nella definizione di rifiuto, esclusi i residui di produzione.

3 - Rifiuti costituiti da veicoli a motore, rimorchi e simili fuori uso e loro parti

I rifiuti costituiti da:

- parti di veicoli a motore;
- carcasse di autoveicoli e motoveicoli;
- carcasse di autocarri, trattori stradali, rimorchi, caravan, macchine operatrici e simili;

sono conferiti dai privati o dalla pubblica autorità ai centri di raccolta appositamente autorizzati.

Il proprietario di un veicolo a motore destinato alla demolizione può altresì consegnarlo ai concessionari o alle succursali delle case costruttrici per la consegna successiva ai centri di cui al comma 1 qualora intenda cedere il predetto veicolo per acquistarne un altro.

4 - Rifiuti inerti

Sono considerati rifiuti inerti:

- i materiali provenienti da demolizioni e scavi;
- gli sfridi di materiale da costruzione;
- le rocce e i materiali litoidi;
- i rifiuti considerati materiali inerti ai sensi della vigente normativa regionale.

Nel caso di rifiuti inerti provenienti da piccole manutenzioni di abitazioni private e conferiti direttamente dal produttore in quantità limitate è consentito il conferimento alla Piattaforma ecologica comunale.

I materiali inerti derivanti da demolizioni e/o lavori di manutenzione e/o ristrutturazioni effettuati da imprese edili devono essere invece conferiti direttamente dalle stesse presso idonea discarica per inerti.

5 - Rifiuti cimiteriali "trattati"

Rientrano nella categoria dei rifiuti urbani anche i rifiuti cimiteriali «trattati», così come definiti dalla Circolare n.21 del 24 maggio 1989 emanata congiuntamente dai Settori Ambiente Ecologia e Sanità della Regione Lombardia: resti e avanzi di indumenti, casse, ecc. (fatta eccezione di qualsiasi parte del corpo umano) provenienti dalle esumazioni e dalle estumulazioni, previa disinfezione nonché eliminazione dello zinco o del piombo presenti.

Tali rifiuti, per i quali valgono le norme contenute nella Ordinanza del Presidente della Giunta Regione Lombardia n.13502 del 22 dicembre 1992, di cui anche alla Circolare 24 giugno 1993, n.24 del Ministero della Sanità, punto 15, devono essere confezionati in appositi contenitori a tenuta recanti la scritta «*Rifiuti Cimiteriali Trattati*» ed avviati agli impianti di termodistruzione di bacino, autorizzati.

Per gli altri rifiuti che si originano nei cimiteri, quali fiori secchi, ceri, corone, carte, ecc., si applicano le disposizioni del presente Regolamento relative ai rifiuti urbani.

CAP.2 - FORME DI GESTIONE - DIVIETI E CONTROLLI

Articolo 10 - Forme di gestione

Le attività di raccolta e smaltimento di cui ai Capitoli 2, 3 e 4 del presente Regolamento vengono esplicitate dal Comune in forma diretta, o mediante affidamento ad impresa specializzata e debitamente autorizzata, o con le forme, previste dalla Legge 8 giugno 1990 n.142 (salvo eventuali modifiche normative) e richiamate dall'art.8 della Legge della Regione Lombardia 1 luglio 1993 n.21 e successive modificazioni ed integrazioni, che risultino più confacenti.

Requisito indispensabile per l'affidamento del servizio in concessione è, per i soggetti concessionari, l'iscrizione all'Albo Nazionale delle Imprese che effettuano la gestione dei rifiuti di cui all'art.30 del D.Lgs.22/97.

Ai fini dello svolgimento del servizio di raccolta differenziata e del conferimento dei materiali raccolti il Comune, anche per il tramite di Consorzi o di coordinamenti di Comuni di cui dovesse fare parte, e/o l'eventuale concessionaria, stipula apposite convenzioni con impianti di riciclaggio/recupero autorizzati, convenzionati con i Consorzi Nazionali Obbligatorii istituiti ai sensi del D.Lgs.22/97 (cfr. articoli 40 - 41 - 47 - 48) e con le associazioni di categoria specializzate.

Articolo 11 - Divieti ed obblighi

E' vietato gettare, versare e depositare abusivamente su aree pubbliche e private di tutto il territorio comunale e nei pubblici mercati coperti e scoperti, qualsiasi rifiuto solido, semi solido e liquido e in genere materiale di rifiuto e scarto di qualsiasi tipo, natura e dimensione, anche se racchiuso in sacchetti o contenuto in recipienti.

Il medesimo divieto vige per le fognature pubbliche e/o private, nonché argini, alvei, sponde, ecc. di corsi d'acqua, canali e fossi.

In caso di inadempienza il Sindaco, allorché sussistano motivi igienico-sanitari od ambientali e previa fissazione di un termine entro cui gli interessati debbono provvedere direttamente, dispone con propria ordinanza lo sgombero dei rifiuti accumulati, con spese a carico dei soggetti obbligati.

E' vietata ogni forma di cernita o recupero dei rifiuti collocati negli appositi contenitori eventualmente dislocati sul territorio comunale, ovvero presso la Piattaforma ecologica

Comunale, ad eccezione del personale autorizzato.

E' vietato l'uso improprio dei contenitori utilizzati per le raccolte differenziate dei rifiuti.

In particolar modo è vietata sia l'introduzione di tipologie di rifiuto cui i contenitori non siano dedicati, sia il loro abbandono a fianco degli stessi.

E' vietato altresì il conferimento nei contenitori di ceneri non completamente spente o tali da danneggiare il contenitore.

E' altresì vietato introdurre nei sacchi destinati alla raccolta porta a porta rifiuti acuminati o taglienti o comunque con caratteristiche tali da poter causare lesioni.

E' vietato lo spostamento dei contenitori dei rifiuti, di proprietà comunale o di Ditte convenzionate con l'Amministrazione Comunale, dalla sede in cui sono stati collocati.

L'utenza dei servizi è tenuta ad agevolare in ogni modo e comunque a non intralciare o ritardare con il proprio comportamento l'opera degli operatori ecologici addetti al servizio.

Qualora la responsabilità di un fatto illecito sia imputabile ad amministratori o rappresentanti di persona giuridica, ai sensi e per gli effetti dell'art.14 comma 4 del D.Lgs.22/97, sono tenuti in solido la persona giuridica e i soggetti che subentrano nei diritti della persona stessa.

Articolo 12 - Vigilanza del servizio

Il controllo sul corretto svolgimento del servizio relativo alla gestione dei rifiuti - come definiti dal comma 1 dell'art.4 del presente Regolamento - in tutto il territorio comunale è affidato all'Ufficio Tecnico Comunale, ai sensi dell'art.21 del D.Lgs.22/97.

L'attività degli interventi ispettivi e di controllo, ai fini della corretta osservanza delle norme e disposizioni contenute nel presente Regolamento e l'applicazione delle sanzioni previste spettano alla Vigilanza Urbana.

Una particolare vigilanza, sotto il profilo igienico-sanitario, deve essere assicurata sui mezzi e sulle attrezzature in dotazione al gestore del servizio, nonché sul conferimento separato dei rifiuti urbani pericolosi.

Articolo 13 - Ordinanze contingibili ed urgenti

In considerazione di quanto previsto dall'art.13 del Decreto Legislativo 22/97, qualora si verificassero situazioni di eccezionale e urgente necessità di tutela della salute pubblica e dell'ambiente, e non si possa altrimenti provvedere, il Sindaco, nell'ambito della propria competenza, può emettere ordinanze contingibili ed urgenti per consentire il ricorso temporaneo a speciali forme di smaltimento di rifiuti anche in deroga alle disposizioni vigenti, garantendo un elevato livello di tutela della salute e dell'ambiente.

Dette ordinanze sono comunicate al Ministero dell'Ambiente, al Ministero della Sanità e al Presidente della Regione entro tre giorni dall'emissione e hanno efficacia per un periodo non superiore a sei mesi.

Le ordinanze di cui al precedente comma indicano le norme a cui si intende derogare e sono adottate su parere degli organi tecnici o tecnico-sanitari locali, che lo esprimono con specifico riferimento alle conseguenze ambientali.

Le succitate ordinanze non possono essere reiterate per più di due volte.

Articolo 14 - Disinfezione e disinfestazione dei mezzi e delle attrezzature

E' fatto obbligo al personale incaricato del servizio di provvedere periodicamente alla disinfezione e disinfestazione:

- dei mezzi di trasporto dei rifiuti;
- delle attrezzature, compresi gli eventuali contenitori;
- dei locali di ricovero di mezzi e attrezzature.

Articolo 15 - Tutela sanitaria del personale addetto al servizio

Il personale addetto al servizio, sia di spazzamento delle vie e piazze che di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani, di gestione della Piattaforma comunale, nonché a qualsiasi altra operazione relativa alla gestione dei rifiuti:

- a) deve essere sottoposto ai controlli sanitari che la particolare natura del servizio suggerisce e che l'A.S.L. competente per territorio riterrà necessari, almeno una volta all'anno;
- b) deve essere dotato degli indumenti di lavoro prescritti dal CCNL di categoria (FISE).

Inoltre deve essere assicurata la piena osservanza delle norme sancite dal D.Lgs. 19 settembre 1994 n.626 e di ogni successiva disposizione legislativa in merito, sull'attuazione delle Direttive CEE riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro.

Deve essere garantito ai lavoratori, in ogni caso, l'esercizio dei diritti sanciti dall'art.9 della Legge 20 maggio 1970, n.300.

CAP.3 - RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI URBANI

Articolo 16 - Oggetto della raccolta differenziata

La raccolta differenziata è effettuata secondo quanto disposto dall'art.6 della Legge della Regione Lombardia 21/93 ed in attuazione di quanto previsto dall'art.4 del D.Lgs.22/97, fatti salvi i necessari adeguamenti alle caratteristiche precipue del territorio comunale, per quanto concerne le modalità di conferimento e smaltimento.

La raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani interessa:

- le frazioni merceologiche che, raccolte separatamente, sono avviabili a recupero, quali vetro, plastica, alluminio, carta, cartone, imballaggi, materiali ferrosi e ogni altro materiale o sostanza il cui recupero si dimostri economicamente conveniente anche in considerazione dei benefici ottenibili dalla riduzione degli impatti ambientali;
- le frazioni merceologiche che, se smaltite unitamente agli altri rifiuti urbani, a causa del loro potenziale inquinante, potrebbero comportare problemi di inquinamento ambientale e risultare pericolose per la salute pubblica; fanno parte di questa seconda categoria le pile scariche e le batterie esauste, i farmaci inutilizzati o scaduti, le siringhe, i prodotti e i relativi contenitori etichettati con il simbolo "T" e/o "F", le lampade a scarica e i tubi catodici, le cartucce esauste di toner per fotocopiatrici e stampanti, gli oli e grassi animali e vegetali residui dalla cottura degli alimenti, gli oli minerali usati.

Articolo 17 - Finalità della raccolta differenziata

La raccolta differenziata è finalizzata a:

- a) diminuire il flusso dei rifiuti da avviare a smaltimento;
- b) favorire la valorizzazione dei rifiuti attraverso il recupero dei materiali fin dalla fase della produzione, distribuzione, consumo e raccolta;
- c) migliorare i processi tecnologici degli impianti per il recupero e lo smaltimento dei rifiuti, al fine di ridurre i consumi energetici e le emissioni;
- d) ridurre le quantità e la pericolosità delle frazioni non recuperabili da avviare allo

smaltimento finale assicurando maggiori garanzie di protezione ambientale;
e) favorire il recupero di materiali ed energia anche nella fase di smaltimento finale.

Articolo 18 - Localizzazione siti e contenitori

La localizzazione dei siti destinati alla raccolta differenziata e l'eventuale posizionamento dei cassonetti e dei contenitori sono disposti dall'Amministrazione Comunale tenendo conto, oltre che delle esigenze di arredo urbano e di rispetto dell'ambiente, anche delle particolari situazioni di viabilità ordinaria, facilitandone l'accesso sia per l'utenza, sia per gli appositi veicoli utilizzati per lo svolgimento del servizio di raccolta e trasporto.

Articolo 19 - Caratteristiche dei luoghi di deposito e conferimento

I fabbricati devono disporre di un deposito o area preferibilmente coperta e pavimentata atta ad ospitare i sacchi contenenti i rifiuti nei giorni che precedono la raccolta secondo quanto disposto dal Regolamento locale di igiene e in osservanza del Regolamento Edilizio.

Le canne di caduta sono vietate.

Articolo 20 - Piattaforma ecologica

La piattaforma ecologica comunale per la raccolta differenziata è un'area realizzata e autorizzata secondo le modalità previste dalla Legge della Regione Lombardia 1 luglio 1993 n.21, e destinata ad ammassare, stoccare, selezionare e cedere a terzi le singole frazioni ottenute dalla raccolta differenziata.

La gestione della piattaforma può essere effettuata - in regime di concessione - da soggetti regolarmente iscritti alla categoria 6A dell'Albo Nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti, sulla base della stipula di apposita convenzione con il Comune.

Ai fini dell'ottimizzazione degli aspetti gestionali, la Piattaforma ecologica comunale viene messa a servizio di un bacino di utenza costituito dal Comune di Calusco d'Adda e dal Comune di Carvico. I criteri di suddivisione dei costi di gestione tra le Amministrazioni Comunali di Calusco d'Adda e di Carvico nonché le modalità di utilizzo della piattaforma sono oggetto di una specifica convenzione sottoscritta dalle due Amministrazioni. Per tutto quanto non espressamente previsto dalla suddetta convenzione, si farà riferimento al presente Regolamento.

Resta nelle facoltà dell'Amministrazione Comunale prevedere, nel rispetto della pianificazione provinciale in materia di gestione dei rifiuti urbani, eventuali ulteriori accordi con altri Comuni limitrofi per l'utilizzo della piattaforma ecologica.

Articolo 21 - Ubicazione della piattaforma ecologica e responsabilità tecnica

Nel territorio del Comune di Calusco d'Adda, l'area di via Caduti del Lavoro di proprietà comunale, viene adibita alla funzione di piattaforma ecologica, così come definita all'art.10 e all'allegato B della L.R.21/93.

Il responsabile tecnico dell'impianto viene nominato ogni cinque anni con delibera di giunta.

Articolo 22 - Elementi strutturali ed attrezzature della piattaforma ecologica

Gli elementi strutturali e le attrezzature che compongono la piattaforma ecologica sono i seguenti:

- viabilità d'accesso;
- aree a verde interne;
- piazzali pavimentati e parcheggi interni;

- viabilità interna e di servizio;
- edifici di servizio;
- piattaforma a servizio dei cassoni scarrabili con relative rampe;
- servizi (recinzione, reti tecnologiche, illuminazione interna ed esterna);
- attrezzature (pesa, pressa, tettoie, contenitori).

Articolo 23 - Rifiuti conferibili alla piattaforma ecologica

La piattaforma è destinata allo stoccaggio, selezione ed avvio a recupero o smaltimento, nel rispetto della normativa vigente (L.R.21/93 e D.Lgs.22/97), delle seguenti tipologie di rifiuto:

- a. frazioni di rifiuto urbano derivanti da iniziative di raccolta differenziata organizzate sul territorio comunale, quali, a titolo di esempio, raccolta porta a porta della carta, degli imballaggi in plastica, del vetro etc;
- b. frazioni di rifiuto urbano conferite direttamente dalle utenze domestiche, per le quali presso la piattaforma ecologica sia stato attivato l'idoneo servizio di raccolta (rifiuti ingombranti, carta e cartone, imballaggi in plastica, vetro, alluminio, metalli ferrosi, sfalci e potature, legno trattato, polistirolo espanso, pile, farmaci, olii minerali, batterie per autoveicoli, olii vegetali, beni durevoli, T&F, stracci);
- c. rifiuti inerti di natura lapidea conferiti direttamente dalle sole utenze domestiche, quali sfridi e rottami di laterizi e di ceramica provenienti da scavi, demolizioni e costruzioni, purchè privi di amianto;
- d. rifiuti speciali assimilati agli urbani per i quali presso la piattaforma ecologica sia stato attivato l'idoneo servizio di raccolta, conferiti direttamente dai produttori/detentori oppure dal soggetto gestore dei servizi comunali di igiene urbana;
- e. rifiuti di cui al punto c art.7 D.Lgs.22/97 (terre da spazzamento stradale);
- f. rifiuti di cui al punto d art.7 D.Lgs.22/97 (rifiuti di qualsiasi natura rinvenuti sulle strade ed aree pubbliche o sulle aree e strade private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime o lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua).

Non sono conferibili in nessun caso i rifiuti speciali non pericolosi che non siano stati assimilati e i rifiuti speciali pericolosi.

Articolo 24 - Operatori del servizio presso la piattaforma ecologica

Sono considerati operatori del servizio di gestione della piattaforma ecologica:

- i soggetti incaricati dall'Amministrazione Comunale di custodire e mantenere la piattaforma ecologica, nonchè di controllare la fase di conferimento da parte dell'utenza e di effettuare eventuali operazioni di cernita e/o adeguamento volumetrico su alcune frazioni;
- i soggetti incaricati dall'Amministrazione Comunale di prelevare e avviare a recupero o smaltimento i rifiuti.

Articolo 25 - Modalità di accesso alla piattaforma ecologica

L'accesso alla piattaforma ecologica, finalizzato al conferimento dei rifiuti di cui all'art.24, potrà avvenire:

- direttamente e senza alcuna preventiva autorizzazione da parte delle utenze domestiche residenti nel Comune di Calusco d'Adda e nel Comune di Carvico;
- direttamente e senza alcuna preventiva autorizzazione da parte delle utenze non domestiche aventi sede e/o residenza nel comune di Calusco d'Adda e nel Comune di Carvico,

produttrici/detentrici di rifiuti speciali assimilati agli urbani di cui al punto d art.23 per quantitativi che non superino i 5 mc;

- dietro preventiva autorizzazione concessa dagli operatori presenti presso la piattaforma ecologica da parte delle utenze non domestiche sede e/o residenza nel comune di Calusco d'Adda e nel Comune di Carvico, produttrici/detentrici di rifiuti speciali assimilati agli urbani di cui al punto d art.23 per quantitativi che superino i 5 mc;
- dietro preventiva autorizzazione concessa dagli Uffici Tecnici Comunali di Calusco d'Adda e di Carvico da parte di Ditte operanti per conto delle due rispettive Amministrazioni Comunali (a seguito di appalti pubblici, concessioni edilizie etc.) sempre e comunque limitatamente ai rifiuti di cui all'art.23;
- direttamente e senza alcuna preventiva autorizzazione da parte del soggetto gestore dei servizi di igiene urbana comunali.

L'accesso alla Piattaforma ecologica è subordinata al corretto utilizzo dell'apposita tessera magnetica identificativa, predisposta dalle Amministrazioni Comunali di Calusco d'Adda e di Carvico e distribuita alle utenze aventi diritto.

L'accesso sarà comunque permesso esclusivamente negli orari di apertura all'utenza della piattaforma ecologica.

E' facoltà degli operatori del servizio di cui all'art.24 richiedere ai soggetti che effettuano il conferimento dei rifiuti richiedere l'esibizione, per i casi che lo prevedano, dell'autorizzazione allo scarico concessa dagli Uffici Tecnici Comunali di Calusco d'Adda e di Carvico.

Articolo 26 - Modalità di conferimento dei rifiuti presso la piattaforma ecologica

Il conferimento dei rifiuti presso la piattaforma ecologica deve essere effettuato secondo le seguenti modalità:

- le diverse frazioni di rifiuto dovranno essere separate preliminarmente al conferimento, a cura delle utenze, in modo da permetterne una facile e rapida deposizione nei contenitori o negli spazi ad esse dedicati, senza rischi di sversamenti o occupazione di spazi diversi o maggiori di quelli assegnati;
- il conferimento avverrà alla presenza degli operatori del servizio di cui all'art.24, solo dopo loro formale assenso allo scarico, nei contenitori o negli spazi indicati.

A conferimento ultimato, il soggetto che lo ha effettuato ha l'obbligo di provvedere alla pulizia dell'area che eventualmente fosse stata soggetta a insudiciamento, a causa di accidentali sversamenti. In caso di inadempienza, l'Amministrazione Comunale di Calusco d'Adda, dietro segnalazione degli operatori del servizio di cui all'art.24, potrà rivalersi nei modi di cui al presente regolamento.

In caso di insufficienza di spazio per lo stoccaggio del rifiuto in arrivo, gli operatori del servizio potranno temporaneamente negare l'assenso allo scarico, rinviando l'utente ad un momento successivo.

L'assenso allo scarico potrà essere inoltre negato dagli operatori del servizio per quel rifiuto che presenti caratteristiche non adeguate al processo di recupero o smaltimento cui dovrà essere destinato.

L'assenso allo scarico sarà sempre e comunque negato per tutti i rifiuti che non siano compresi nell'elenco di cui all'art.23.

Eventuali richieste di chiarimento o segnalazioni da parte dell'utenza relative ai servizi di igiene urbana dovranno essere inoltrate al soggetto gestore del servizio.

Articolo 27 - Modalità di stoccaggio e movimentazione dei rifiuti presso la piattaforma ecologica

Lo stoccaggio e la movimentazione delle frazioni di rifiuto all'interno della piattaforma ecologica verranno effettuate esclusivamente dagli operatori del servizio, con l'impiego di attrezzature idonee nonchè rispondenti alla vigente normativa in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro.

E' fatto divieto del prelievo dalla piattaforma ecologica di qualsiasi tipo di rifiuto da parte di soggetti diversi da quelli indicati all'art.24.

Gli operatori del servizio sono tenuti alla corretta compilazione dei formulari di identificazione di cui al DM 1.4.98 n.145 nonchè alla corretta tenuta dei registri di carico e scarico di cui al DM 1.4.98 n.148. Gli stessi sono inoltre tenuti, per i conferimenti soggetti ad autorizzazione degli Uffici Tecnici Comunali di Calusco d'Adda e di Carvico, ad annotare su apposito registro la data, la tipologia di materiale scaricato e le generalità del soggetto che effettua il conferimento.

Articolo 28 - Orari di apertura della piattaforma ecologica

Gli orari di apertura all'utenza della piattaforma sono determinati con apposita Delibera di Giunta.

Articolo 29 - Frazioni oggetto di raccolta differenziata

Le utenze del servizio di raccolta, trasporto, recupero/smaltimento hanno l'obbligo di conferire separatamente le seguenti frazioni, distinte per tipo:

- a) frazioni umida e secca residua dei rifiuti urbani;
- b) carta e cartoni;
- c) vetro;
- d) lattine;
- e) imballaggi in plastica;
- f) rottami metallici;
- g) beni durevoli, quali frigoriferi, surgelatori e congelatori, televisori, computers, lavatrici e lavastoviglie, condizionatori d'aria e simili;
- h) legname, manufatti in legno e sfridi della lavorazione del legno;
- i) stracci ed altri scarti tessili, manufatti in cuoio;
- j) componenti elettronici;
- k) ingombranti non differenziabili;
- l) materiali inerti, prodotti dalle sole utenze domestiche;
- m) rifiuti vegetali derivanti da attività di manutenzione del verde pubblico e privato, scarti ligneo-cellulosici naturali;
- n) oli e grassi vegetali ed animali residui dalla cottura degli alimenti presso luoghi di ristorazione collettiva;
- o) pile, batterie per autoveicoli, prodotti ed imballaggi contrassegnati con i simboli T e/o F, lampade e tubi a scarica, cartucce toner esauste, medicinali, oli minerali, siringhe purchè derivanti da utenze domestiche.

E' vietato conferire i materiali oggetto di raccolta differenziata con modalità diverse da quelle fissate.

Ferme restando le norme particolari di conferimento di seguito enunciate, l'Amministrazione Comunale si riserva in ogni caso di individuare aree idonee, nell'ambito di complessi condominiali, per il posizionamento di contenitori atti ad attuare le raccolte differenziate: l'organizzazione e l'attuazione di queste ultime dovrà avvenire in accordo e a cura degli amministratori condominiali, che ne saranno i diretti responsabili. Di seguito vengono fissate le modalità di conferimento delle singole frazioni sopraelencate.

1) Frazioni umida e secca residua dei rifiuti urbani

Il conferimento separato di rifiuti di provenienza alimentare, di scarti vegetali, o comunque ad alto tasso di umidità, deve essere diretto alla separazione delle frazioni umida e secca residua.

I rifiuti appartenenti alla frazione umida devono essere conferiti al servizio di raccolta porta a porta a cura del produttore in appositi contenitori debitamente contrassegnati, a svuotamento meccanizzato o manuale. I suddetti contenitori dovranno essere in linea di massima di colore marrone.

Nei contenitori devono essere introdotti solo rifiuti urbani appartenenti alla frazione umida, chiusi in sacchi o in altri involucri a perdere di materiale cartaceo oppure in materiale biodegradabile o comunque compatibile con gli impianti di compostaggio cui la frazione viene conferita.

Il conferimento di sfalci d'erba e potature è consentito solo per limitate quantità.

Quantità superiori, nonché i tronchi e le ramaglie, devono essere conferiti presso la Piattaforma ecologica comunale.

Il Comune favorisce l'utilizzo di composters da parte delle utenze private.

I rifiuti urbani interni appartenenti alla frazione secca residua verranno conferiti al servizio di raccolta porta a porta direttamente dalle utenze tramite sacchi in polietilene semitrasparenti. Tali sacchi potranno essere eventualmente distribuiti alle utenze direttamente dall'Amministrazione Comunale o dal soggetto gestore del servizio.

2) Carta e cartoni

La carta ed i cartoni vengono raccolti a mezzo di apposito servizio di raccolta porta a porta, conferiti ordinatamente dagli utenti confezionati e legati in pacchi.

Oltre che con servizio di ritiro porta a porta, la carta e i cartoni possono essere raccolti anche mediante utilizzo di appositi contenitori di adeguata capacità posizionati presso la Piattaforma ecologica comunale. In questo caso la frazione verrà introdotta direttamente dagli utenti nei contenitori. Tutti i contenitori dedicati alla raccolta differenziata della carta dovranno essere in linea di massima di colore bianco.

La carta raccolta sarà conferita a impianti di riciclaggio/recupero autorizzati, convenzionati con il Consorzio Nazionale Obbligatorio (COMIECO) istituito ai sensi del D.Lgs.22/97 o con le associazioni di categoria specializzate.

3) Vetro

Il vetro viene raccolto con sistema porta a porta, conferito ordinatamente dagli utenti in contenitori rigidi a rendere. Inoltre il vetro potrà essere raccolto mediante l'utilizzo di contenitori, di idonea capacità, diffusi capillarmente sul territorio comunale in singole postazioni, e/o presso la Piattaforma ecologica comunale. In questo caso, il vetro verrà introdotto nei contenitori direttamente dagli utenti. Tutti i contenitori dedicati alla raccolta differenziata del vetro dovranno essere in linea di massima di colore verde.

Il materiale raccolto verrà conferito a impianti di riciclo/recupero autorizzati, convenzionati con il Consorzio Nazionale Obbligatorio (COREVE) istituito ai sensi del D.Lgs.22/97 o con le associazioni di categoria specializzate.

4) Lattine (lattine per bibite, scatolame in banda stagnata per alimenti)

Il materiale viene raccolto con sistema porta a porta, conferito ordinatamente dagli utenti in contenitori rigidi a rendere. Inoltre il materiale potrà essere raccolto mediante l'utilizzo di contenitori, di idonea capacità, diffusi capillarmente sul territorio comunale in singole postazioni, e/o presso la Piattaforma ecologica comunale. Il materiale verrà introdotto nei contenitori direttamente dagli utenti. Tutti i contenitori dedicati alla raccolta differenziata delle

lattine dovranno essere in linea di massima di colore blu.

Il materiale raccolto verrà conferito a impianti di riciclo/recupero autorizzati, convenzionati con il Consorzio Nazionale Obbligatorio (CIAL e COAL) istituito ai sensi del D.Lgs.22/97 o con le associazioni di categoria specializzate.

5) Imballaggi in plastica

Gli imballaggi in plastica vengono raccolti con il sistema porta a porta, conferiti a cura degli utenti in sacchi trasparenti a perdere, di misura 70x110.

Oltre che con servizio di ritiro a domicilio, possono essere raccolti anche mediante utilizzo di appositi contenitori di adeguata capacità posizionati presso la Piattaforma ecologica comunale. Tutti i contenitori dedicati alla raccolta differenziata degli imballaggi in plastica dovranno essere in linea di massima di colore giallo.

La frazione verrà conferita a impianti di riciclo/recupero autorizzati, convenzionati con il Consorzio Nazionale Obbligatorio (COREPLA) istituito ai sensi del D.Lgs.22/97.

6) Rottami metallici

La raccolta separata dei rottami metallici e particolarmente del materiale ferroso viene effettuata mediante l'utilizzo di un contenitore di adeguata capacità posizionato presso la Piattaforma ecologica comunale.

Il materiale raccolto verrà conferito a impianti di riciclo/recupero autorizzati.

7) Beni durevoli

I beni durevoli per uso domestico quali frigoriferi, surgelatori e congelatori; televisori; computer; lavatrici e lavastoviglie; condizionatori d'aria e simili, che hanno esaurito la loro durata operativa devono essere consegnati, a cura del detentore, a un rivenditore autorizzato ovvero agli appositi centri di raccolta eventualmente istituiti ai sensi dell'art. 44, comma 2) del D.Lgs.22/97, oppure, solo se detenuti da un'utenza domestica, possono essere conferiti presso la Piattaforma ecologica comunale.

I beni durevoli raccolti saranno avviati a impianti di riciclo/recupero autorizzati, convenzionati con i Consorzi Nazionali Obbligatori istituiti ai sensi del D.Lgs.22/97.

8) Legname, manufatti in legno e sfridi della lavorazione del legno

La raccolta del legname, dei manufatti in legno e degli sfridi di lavorazione viene effettuata mediante l'utilizzo di un contenitore di adeguata capacità posizionato presso la Piattaforma ecologica comunale.

Il materiale raccolto verrà avviato ad impianti di riciclo/recupero autorizzati, convenzionati con il Consorzio Nazionale Obbligatorio (Rilegno) istituito ai sensi del D.Lgs.22/97.

9) Stracci ed altri scarti tessili e manufatti in cuoio

Le utenze potranno conferire stracci ed altri scarti tessili e manufatti in cuoio direttamente presso la Piattaforma ecologica Comunale, ove sarà disponibile un apposito contenitore oppure presso gli appositi cassonetti distribuiti sul territorio comunale. Il materiale sarà avviato a recuperatori autorizzati.

10) Componenti elettronici

Il materiale sarà conferito direttamente dalle utenze presso la Piattaforma ecologica Comunale, ed immesso in apposito contenitore.

Il materiale sarà avviato a recuperatori autorizzati.

11) Rifiuti ingombranti non ulteriormente differenziabili

I rifiuti urbani ingombranti devono essere conferiti separatamente dai rifiuti urbani ordinari.

Il conferimento di detti rifiuti deve essere effettuato direttamente a cura delle utenze presso l'apposita piattaforma ecologica, secondo le modalità disposte per il funzionamento della medesima.

I materiali raccolti saranno avviati a smaltimento presso soggetti autorizzati.

12) Materiali inerti

La raccolta dei materiali inerti, derivanti da piccola manutenzione ordinaria e prodotti esclusivamente da utenze domestiche, viene effettuata mediante l'utilizzo di un contenitore di adeguata capacità posizionato presso la Piattaforma ecologica comunale.

Il materiale raccolto verrà avviato a recupero presso soggetti autorizzati. Sarà possibile derogare a tale norma solamente nel caso non fossero disponibili nel raggio di 40 km dal Comune di Calusco d'Adda impianti per il recupero della frazione; in tale caso questa verrà avviata a smaltimento presso soggetti autorizzati.

13) Rifiuti vegetali

La raccolta separata dei rifiuti vegetali derivanti da attività di manutenzione del verde pubblico e privato viene effettuata mediante conferimenti diretti operati a cura delle utenze presso la Piattaforma ecologica comunale. Il materiale raccolto verrà avviato presso impianti di compostaggio autorizzati.

14) Oli e grassi vegetali ed animali residui dalla cottura degli alimenti presso luoghi di ristorazione collettiva

I rifiuti oggetto del presente punto devono, a cura del produttore, essere stoccati separatamente in condizioni tali da non causare situazioni di pericolo per la salute e/o per l'ambiente.

Presso i centri in cui si svolge attività di ristorazione collettiva, gli oli e i grassi vegetali ed animali residui dalla cottura degli alimenti devono essere raccolti secondo i principi della raccolta differenziata porta a porta.

La raccolta di tali oli e grassi avviene anche mediante posizionamento presso la Piattaforma ecologica comunale, di contenitori di capacità adeguata nei quali i produttori provvedono al loro conferimento diretto e separato.

15) Pile, batterie per autoveicoli, prodotti e imballaggi contrassegnati con i simboli T e/o F, lampade e tubi a scarica, medicinali, oli minerali, cartucce toner esauste, siringhe derivanti da utenze domestiche

• *Pile*

La raccolta separata delle pile viene effettuata mediante la dislocazione di appositi contenitori sul territorio comunale, nonché presso la Piattaforma ecologica comunale.

Nota: In base al D.M. n. 476/97 pubblicato il 13. 1.1998 in recepimento di due Direttive CEE, dal 13 luglio 1998, le pile devono portare il simbolo chimico dei metalli pesanti presenti, e i rivenditori sono obbligati a mettere a disposizione del pubblico un contenitore adatto alla riconsegna delle pile scariche.

• *Batterie per autoveicoli*

Le batterie per autoveicoli, prodotte esclusivamente dalle utenze domestiche, saranno collocate, a cura delle stesse, in apposito contenitore posizionato in sezione coperta, protetta dagli agenti meteorologici, su platea impermeabilizzata e munita di sistema di raccolta degli sversamenti acidi, localizzato presso la Piattaforma ecologica comunale e consegnati successivamente al Consorzio Nazionale Obbligatorio (COBAT), istituito ai sensi dell'art. 9 quinquies della Legge 9 novembre 1988, n. 475.

- ***Prodotti e relativi imballaggi etichettati con il simbolo "T" e/o "F"***

La raccolta dei prodotti e relativi imballaggi etichettati con il simbolo «T» e/o «F» ai sensi del Decreto del Ministero della Sanità 21 maggio 1981 "Classificazione e disciplina dell'imballaggio e dell'etichettatura delle sostanze pericolose, in attuazione delle direttive emanate dal Consiglio e dalla Commissione delle Comunità Europee", generati dalle sole utenze domestiche, avviene mediante conferimento diretto da parte delle stesse in appositi contenitori, contrassegnati in conformità a quanto previsto dalla normativa vigente, posizionati presso la Piattaforma ecologica comunale.

Il materiale raccolto sarà conferito ad Impianti di trattamento finale autorizzati.

- ***Lampade a scarica e tubi catodici***

La raccolta separata di tali rifiuti avviene tramite il conferimento diretto operato dalle utenze in appositi contenitori contrassegnati in conformità a quanto previsto dalla normativa vigente, posizionati presso la Piattaforma ecologica comunale. Il servizio viene istituito per le sole utenze domestiche. Il materiale raccolto sarà conferito ad Impianti di trattamento finale autorizzati.

- ***Medicinali inutilizzati, scaduti o avariati***

La raccolta viene effettuata mediante il posizionamento di contenitori in metallo, all'interno delle farmacie e dei presidi medici esistenti sul territorio comunale che espongono apposite vetrofanie e presso la Piattaforma ecologica comunale. Il servizio viene istituito per le sole utenze domestiche. Il materiale raccolto sarà conferito ad Impianti di trattamento finale autorizzati.

- ***Oli minerali usati***

La raccolta degli oli minerali usati avviene tramite conferimento diretto, operato dalle utenze, in apposito contenitore, tale da evitare la contaminazione degli oli stessi con sostanze estranee, posizionato presso la Piattaforma ecologica comunale per il successivo avvio a impresa aderente al Consorzio obbligatorio degli oli usati di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 95. Il servizio viene istituito per le sole utenze domestiche.

- ***Cartucce esauste di toner per fotocopiatrici e stampanti***

La raccolta separata di tali rifiuti avviene tramite il conferimento diretto, operato dalle utenze, in un apposito contenitore contrassegnato in conformità a quanto previsto dalla normativa vigente, posizionato presso la Piattaforma ecologica comunale. Il servizio viene istituito per le sole utenze domestiche.

Il materiale raccolto sarà conferito ad Impianti di trattamento finale autorizzati.

Articolo 30 - Istituzione di nuovi servizi di raccolta differenziata

L'Amministrazione Comunale, con apposito atto, potrà definire l'istituzione di nuovi servizi per quei rifiuti per i quali al momento dell'approvazione del presente regolamento non sia stata istituita o disposta la raccolta differenziata.

Articolo 31 - Criteri di organizzazione del servizio di raccolta differenziata

La pianificazione ed il dimensionamento dei servizi devono essere effettuati tenendo conto

delle normali condizioni operative.

La raccolta sarà assicurata dal personale e dai mezzi preposti al servizio.

Per una razionale organizzazione del servizio, anche ai fini del contenimento dei costi, la raccolta porta a porta potrà essere programmata per zone, in giorni fissi, per quanto riguarda i rifiuti non ingombranti provenienti da fabbricati o da altri insediamenti civili in genere.

Questi rifiuti verranno di norma conferiti in contenitori o in sacchi omologati, a cura delle utenze, le quali sono tenute a conservarli in modo da evitare qualsiasi dispersione nell'ambiente e/o la propagazione di cattivi odori.

Il servizio porta a porta per i rifiuti prodotti dalle utenze domestiche e quelli prodotti dalle utenze non domestiche, purchè questi ultimi non eccedano il limite massimo di 2 mc per singola utenza e per singolo conferimento, è garantito su tutto il territorio comunale comprendendo:

- le strade e piazze classificate comunali;
- le strade vicinali classificate di uso pubblico;
- i tratti urbani di strade statali e provinciali;
- le strade private soggette ad uso pubblico che siano aperte permanentemente senza limiti di sorta;
- aree a verde pubblico.

Per conferimenti di rifiuti assimilati superiori ai 2 mc di volume, le utenze non domestiche dovranno utilizzare la piattaforma ecologica comunale, facendosi carico del trasporto.

I contenitori dei rifiuti per le raccolte porta a porta, chiusi accuratamente, dovranno essere esposti dalle utenze sul marciapiede o, in mancanza, al margine del tratto di strada, nelle immediate vicinanze del domicilio dell'utente non prima delle ore 22.00 del giorno precedente a quello stabilito per la raccolta.

L'Amministrazione Comunale può variare l'orario e le modalità anzidette in relazione alle esigenze del servizio e del decoro cittadino, o di modifiche tecniche od operative del servizio.

Non possono essere conferiti insieme ai rifiuti urbani ed assimilati:

- i rifiuti urbani pericolosi;
- i rifiuti ingombranti;
- i rifiuti speciali non assimilati (fra cui rifiuti inerti, rifiuti ospedalieri, parti di veicoli, ecc.);
- sostanze liquide;
- materiali in fase di combustione;
- materiali (metallici e non) che possano recare danno ai mezzi di raccolta e trasporto.

Le frequenze minime della raccolta differenziata effettuata a mezzo del sistema porta a porta e/o a mezzo di contenitori dislocati sul territorio comunale sono così stabilite:

- frazione umida: frequenza almeno settimanale, su tutto il territorio comunale;
- frazione secca residua: frequenza almeno settimanale su tutto il territorio comunale;
- imballaggi in plastica: frequenza almeno mensile su tutto il territorio comunale;
- vetro e lattine: frequenza almeno mensile su tutto il territorio comunale;
- carta e cartone: frequenza almeno mensile su tutto il territorio comunale;
- pile e medicinali: frequenza almeno mensile su tutto il territorio comunale;
- oli e grassi vegetali: frequenza almeno mensile su tutto il territorio comunale.

Articolo 32 - Trasporto al trattamento finale

Il trasporto dei rifiuti deve essere effettuato con idonei automezzi autorizzati le cui

caratteristiche e stato di conservazione e manutenzione devono essere tali da assicurare il rispetto delle esigenze igienico-sanitarie di cui all'art.3 del presente Regolamento, nonché la sicurezza degli operatori.

I veicoli utilizzati per la raccolta ed il trasporto dei rifiuti devono ottemperare alle norme della circolazione vigenti nel territorio comunale, salvo speciali autorizzazioni che possono essere concesse dall'Amministrazione Comunale per agevolare lo svolgimento del servizio pubblico (quali accesso a corsie preferenziali, fermata e sosta anche in zone soggette a divieto, fermata in seconda posizione ecc.).

CAP.4 - MODALITA' DI CONFERIMENTO RACCOLTA **TRASPORTO E SMALTIMENTO** **DEI RIFIUTI URBANI ESTERNI**

Articolo 33 - Definizione

Per rifiuti urbani esterni si intendono:

- a) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade;
- b) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade e aree pubbliche e aree private comunque soggette a uso pubblico e sulle rive dei corsi d'acqua;
- c) i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali.

Articolo 34 - Definizione del perimetro ai fini dell'espletamento del servizio

I servizi di raccolta e spazzamento dei rifiuti esterni vengono effettuati direttamente dal Comune e/o tramite impresa concessionaria iscritta alla categoria 1 dell'Albo Nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti, sulle strade e piazze e con le modalità di cui all'allegato n.1 al presente regolamento.

Devono essere interessate al servizio le seguenti superfici:

- a) le strade e piazze comunali;
- b) le strade vicinali classificate di uso pubblico;
- c) i tratti urbani di strade statali e provinciali;
- d) le strade private comunque soggette ad uso pubblico, purché siano adibite al transito di persone diverse dal proprietario e siano poste al servizio di una collettività indeterminata di individui;
- e) viali e vialetti in aree adibite a verde pubblico.

Le aree in cui è istituito il servizio di spazzamento può essere modificato dall'Amministrazione Comunale.

Articolo 35 - Modalità di svolgimento del servizio

1 - Servizio di pulizia manuale e/o meccanizzata

Il servizio di pulizia manuale e/o meccanizzata comprende lo spazzamento generale completo, da muro a muro (o da recinzione a recinzione) delle strade e delle aree ad uso pubblico come definite dal precedente articolo.

Il servizio di pulizia delle vie e delle piazze comprende in particolare lo spazzamento delle strade, marciapiedi, luoghi di mercato ed ogni altra località ed area accessibile al pubblico di

proprietà pubblica, o di uso pubblico inclusa nel perimetro.

La frequenza e le modalità dei servizi di spazzamento vengono stabilite con appositi atti comunali in relazione alla necessità dell'utenza ed alle tecniche adottate per ogni singola zona del territorio comunale.

Il servizio di spazzamento e pulizia viene comunque effettuato sulle aree adibite a pubblico mercato alla fine di ogni giornata di vendita secondo orari e modalità stabiliti dagli Uffici comunali preposti.

2 - Servizi accessori

Vengono così definiti i seguenti servizi complementari al servizio di pulizia delle strade.

- Pulizia fontanelle: il gestore del servizio di igiene urbana provvede a mantenere puliti ed eventualmente a disinfettare i bacini e le vasche delle pubbliche fontanelle, avendo speciale cura affinché non venga ostacolato lo scarico dell'acqua con la conseguente dispersione della stessa sulla pubblica via.
- Lavaggio delle aree pubbliche e zona mercato: il gestore del servizio di igiene urbana è tenuto alla periodica disinfezione delle aree adibite a pubblico mercato, sentito al riguardo il parere della A.S.L. competente.
- Spurgo dei pozzetti stradali: il Comune o l'Impresa incaricata del servizio di pulizia delle strade provvede a mantenere sgombri i pozzetti stradali, le caditoie e le bocche lupoie di raccolta delle acque meteoriche, al fine di assicurare il regolare deflusso delle acque. Lo smaltimento dei rifiuti derivanti da tale attività avverrà secondo le modalità previste dalle disposizioni vigenti in materia.
- Estirpazione delle erbe: periodicamente si provvederà alla spollonatura ed alla estirpazione delle erbe cresciute nei sedimi di vie, marciapiedi e piazze del Comune. L'uso dei diserbanti, essiccanti e prodotti chimici all'uopo destinati, è consentito esclusivamente nei limiti e secondo le modalità previste dalle normative vigenti in materia.
- Sgombero della neve: al verificarsi delle precipitazioni nevose, il servizio pubblico provvede a mantenere e/o ripristinare il traffico veicolare e pedonale mediante la rimozione e lo sgombero della neve dalle sedi stradali carreggiabili, dagli incroci e dagli spazi prospicienti gli edifici pubblici e i luoghi di pubblico interesse, nonché lo spargimento di sali antigelo atossici allorché si verificassero gelate.

Tale servizio sarà limitato alle sedi carreggiabili delle strade al fine di assicurarne la transitabilità.

In caso di nevicate con persistenza della neve al suolo è fatto obbligo agli abitanti di ogni edificio fronteggiante la pubblica via di provvedere allo spalamento della neve da marciapiedi, aree pubbliche o di uso pubblico per una larghezza di almeno metri 1,50 lungo il perimetro esterno delle proprietà, e liberare l'imbocco dei pozzetti al fine di agevolare il deflusso delle acque.

Nelle aree sgomberate i frontisti sono tenuti a spargere, in caso di gelate, un adeguato quantitativo di sali antigelo atossici per evitare la formazione di ghiaccio.

Questi obblighi sono finalizzati alla tutela dell'incolumità dei cittadini.

Per agevolare la rimozione della neve ed il ripristino della viabilità, in caso di nevicate di entità superiore ai 20 cm., le autovetture parcheggiate a filo marciapiede devono essere rimosse e parcheggiate altrove - preferibilmente all'interno delle proprietà - fino a quando il servizio non abbia provveduto a liberare le carreggiate.

Qualora non sia possibile trovare sistemazioni di parcheggio temporaneo, i proprietari dovranno rendere possibile la loro temporanea rimozione almeno nel momento degli interventi di asporto della neve da parte del Servizio pubblico.

Ai residenti nelle abitazioni situate all'ultimo piano degli edifici è fatto inoltre obbligo di

abbattere eventuali festoni di neve e lame di ghiaccio pendenti dai cornicioni dei tetti e dalle gronde che proiettano sulla pubblica via, al fine di salvaguardare l'incolumità dei pedoni.

3 - Altri servizi di pulizia

Rientrano tra i compiti affidati al gestore del servizio di igiene urbana:

- la pulizia, su segnalazione da parte degli uffici comunali competenti, delle carreggiate a seguito di incidenti stradali o di perdite del carico dai veicoli, fermo restando il recupero delle spese sostenute a carico dei responsabili;
- l'asportazione delle carogne di animali giacenti sul suolo pubblico, che dovranno essere smaltite secondo le disposizioni e le modalità stabilite dal servizio di medicina veterinaria della A.S.L., in ottemperanza alle norme regolamentari vigenti in materia.

Articolo 36 - Cestini getta carta e porta rifiuti

Allo scopo di garantire il mantenimento della pulizia delle aree pubbliche o di uso pubblico, l'Amministrazione Comunale potrà disporre l'installazione di appositi cestini getta carta e porta rifiuti.

E' comunque fatto divieto conferire in tali contenitori materiali che siano oggetto di raccolte differenziate, o rifiuti prodotti all'interno di abitazioni o su aree di pertinenza privata.

Dovranno essere assicurati il regolare svuotamento dei cestini, la sistematica sostituzione dei sacchetti di cui essi devono essere dotati e la periodica pulizia dei contenitori medesimi mediante lavaggio con detergenti e periodiche disinfezioni.

Articolo 37 - Aree occupate da esercizi pubblici, spettacoli viaggianti, accampamenti di nomadi ecc.

I gestori di esercizi pubblici che usufruiscono di appositi spazi su area pubblica o di uso pubblico, quali bar, alberghi, trattorie, ristoranti e simili, devono provvedere alla costante pulizia dell'area occupata, installando adeguati contenitori per la raccolta dei rifiuti.

I rifiuti così raccolti devono essere conferiti con le stesse modalità previste per i rifiuti urbani interni.

Le aree occupate da spettacoli viaggianti, luna park, accampamenti di nomadi ecc. devono essere mantenute pulite dagli occupanti e i rifiuti urbani prodotti devono essere conferiti secondo le modalità previste dal presente Regolamento.

I soggetti promotori di qualsiasi manifestazione pubblica sono tenuti a garantire la pulizia delle aree impegnate per le manifestazioni, sia direttamente, sia tramite convenzione con il servizio.

Di norma viene chiesto il versamento di un importo a titolo di cauzione, a garanzia della corretta conduzione igienico-sanitaria dell'area occupata.

La cauzione viene restituita al termine della sosta, dopo ispezione effettuata dal Comando di Polizia Urbana.

Articolo 38 - Raccolta rifiuti provenienti dai mercati

I rifiuti urbani prodotti sulle aree destinate ai mercati, devono essere raccolti e conservati dai gestori dei banchi di vendita, fino al momento del ritiro, in modo da evitare qualsiasi dispersione.

A tal fine devono essere usati sacchi o contenitori conformi alle prescrizioni stabilite dal presente Regolamento.

I venditori ambulanti dei mercati settimanali devono lasciare le piazzole di vendita sgombre da rifiuti dispersi al suolo.

I rifiuti prodotti devono essere conferiti secondo le seguenti modalità:

- cassette di legno o plastica, carte e cartoni puliti, accatastati ordinatamente e separatamente, o nei contenitori stabiliti;
- frazione umida e frazione secca residua, separatamente in appositi sacchi o altri contenitori stabiliti dall'Amministrazione comunale;
- altri rifiuti voluminosi ordinatamente accatastati, o raccolti nei contenitori stabiliti, al fine di consentire agli operatori una prima raccolta separata dei rifiuti.

Articolo 39 - Carico e scarico di merci e materiali

Chi effettua operazioni di carico, scarico e trasporto di merci e materiali, spargendo sull'area pubblica o di uso pubblico rifiuti di qualsiasi genere, deve provvedere, ad operazioni ultimate, alla pulizia dell'area medesima.

Articolo 40 - Disposizioni per proprietari di animali domestici

Le persone che conducono cani o altri animali per le strade e le aree pubbliche o di uso pubblico, compresi i giardini e i parchi, sono tenute ad evitare che gli animali sporchino i marciapiedi, i percorsi pedonali in genere e le zone di parchi pubblici non ad essi dedicati. Qualora ciò avvenisse, i conduttori sono tenuti a raccogliere le deiezioni.

Articolo 41 - Disposizioni per esecutori di interventi edilizi

Chi effettua attività relative alla costruzione, al rifacimento o alla ristrutturazione di fabbricati o altre opere, è tenuto ad adottare tutte le cautele atte a prevenire la diffusione di polveri e comunque a pulire le aree pubbliche o di uso pubblico che eventualmente risultassero sporcate da tali attività e, in ogni caso, a non abbandonarvi residui di alcun genere.

Lo spazzamento deve essere effettuato in modo da impedire la diffusione di polvere, effettuando all'occorrenza l'innaffiamento dell'area interessata.

Articolo 42 - Interventi per la riduzione della produzione dei rifiuti

A partire dal 1.1.2003 la concessione di spazi comunali al fine dell'allestimento di feste popolari, fiere, sagre e simili, nel corso delle quali si somministrano alimenti di qualsiasi natura, è tassativamente subordinata all'utilizzo da parte dei soggetti organizzatori di stoviglie (piatti, bicchieri, posate, vassoi, vaschette e simili) che non siano "a perdere", bensì possano essere lavate, nel rispetto della normativa vigente in materia, e riutilizzate nell'ambito della stessa manifestazione. In deroga alla norma precedente, viene ammesso l'utilizzo di stoviglie (piatti, bicchieri, posate, vassoi, vaschette e simili) "a perdere" qualora realizzati in materiali compatibili con il processo di compostaggio realizzato presso gli impianti cui il Comune conferisce la frazione umida. La suddetta compatibilità deve essere accertata preventivamente dall'Ufficio Tecnico Comunale.

A partire dall'entrata in vigore del presente regolamento, ai sensi del comma 12 art.5 della Legge della Regione Lombardia 21/93, almeno il 30% della carta acquistata dall'Amministrazione Comunale dovrà essere prodotta con carta riciclata.

Nei capitolati d'appalto relativi al servizio di somministrazione di pasti nelle scuole d'ogni ordine e grado presenti sul territorio comunale, che verranno affidati a società concessionarie successivamente alla data di entrata in vigore del presente Regolamento, dovrà essere previsto espressamente il divieto di utilizzo di stoviglie (piatti, bicchieri, posate, vassoi, vaschette e simili) che siano "a perdere".

In deroga alla norma precedente, viene ammesso l'utilizzo di stoviglie (piatti, bicchieri, posate, vassoi, vaschette e simili) "a perdere" qualora realizzati in materiali compatibili con il processo di compostaggio realizzato presso gli impianti cui il Comune conferisce la frazione umida. La

suddetta compatibilità deve essere accertata preventivamente dall'Ufficio Tecnico Comunale.

Articolo 43 - Educazione e informazione alla cittadinanza

Al fine di conseguire gli obiettivi dei servizi di raccolta differenziata, il Comune, eventualmente in collaborazione con Consorzi e coordinamenti di Comuni, informerà l'utenza sulle finalità e modalità dei servizi stessi, anche mediante distribuzione di materiale informativo ed educativo in cui saranno date indicazioni sulle frazioni da raccogliere, sulle modalità di conferimento, sulla destinazione delle stesse, sulle motivazioni, sulle esigenze di collaborazione dei cittadini.

CAP. 5 - DISCIPLINA DEGLI INTERVENTI COMUNALI IN MATERIA DI BONIFICA DEI LUOGHI INQUINATI

Articolo 44 - Abbandono di rifiuti

Il Sindaco, ai fini della individuazione delle operazioni da disporre a carico dei responsabili per la rimozione di rifiuti abbandonati e per il ripristino dello stato dei luoghi, ai sensi dell'art.14 del D.Lgs.22/97, può avvalersi dei competenti Servizi della ASL e dell'ARPA, i quali si esprimono, salvo i casi d'urgenza, entro 30 giorni dalla richiesta.

Nel caso in cui i rifiuti vengano abbandonati sul suolo pubblico di pertinenza del Comune e l'autore del fatto non sia stato identificato, il Comune provvede direttamente alla rimozione dei rifiuti e al ripristino dello stato dei luoghi mediante il gestore del servizio.

Quando sulla medesima area siano accertati numerosi episodi di abbandono di rifiuti di rilevante entità, tali da costituire pericolo per l'igiene e la sanità pubblica, il Sindaco può prescrivere che la stessa venga recintata a spese del proprietario, ove questi non provveda allo sgombero dei materiali.

CAP. 6 - DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 45 - Sanzioni

Le violazioni a quanto previsto dal presente Regolamento sono punite, ove non costituiscano reato e non siano sanzionate da leggi, decreti e regolamenti nazionali e/o regionali, con il pagamento di sanzioni amministrative come risulta dall'allegato n.2.

Articolo 46 - Riferimento ad altri regolamenti

Per quanto non è espressamente previsto nel presente Regolamento saranno osservate le norme dei Regolamenti di igiene e di polizia urbana.

E' abrogata ogni disposizione regolamentare contraria o incompatibile con il presente regolamento.

Articolo 47 - Riferimento alla legge

Per quanto non previsto nel presente Regolamento vale quanto disposto dal Decreto Legislativo

5 febbraio 1997 n° 22 e successive modifiche e integrazioni, dalla legislazione in materia di rifiuti urbani, e dalle norme igienico-sanitarie, emanate dalla C.E.E., dallo Stato Italiano e dalla Regione Lombardia.

Allegato 1

Definizione del perimetro del territorio comunale ai fini dell'espletamento del servizio di spazzamento strade.

Allegato 2

***ELENCO DELLE VIOLAZIONI AL REGOLAMENTO
E RELATIVE SANZIONI COMMUNALI
DALL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE***

VIOLAZIONI	SANZIONI
------------	----------

1	Uso improprio dei contenitori, conferimento in sacchetti non chiusi o non conformi	da € 26.00 a €105.00
2	Conferimento nei contenitori, di materiali in fase di combustione e/o sostanze liquide. Conferimento della frazione secca oggetto della raccolta porta a porta nei contenitori destinati ai rifiuti ingombranti	€ 26.00
3	Conferimento nei contenitori di materiali tali da danneggiare i mezzi di raccolta	da € 260.00 a € 2600.00
4	Conferimento in modo improprio e/o indifferenziato di materiali destinati al recupero (carta, vetro, materiale ferroso, lattine di alluminio, plastica ecc.)	da €26.00 a €105.00
5	Conferimento in modo improprio di materiali voluminosi	€26.00
6	Conferimento in modo improprio di rifiuti urbani pericolosi	da € 26.00 a €140.00
7	Conferimento di rifiuti speciali non assimilati	da €260.00 a €520.00
8	Conferimento in modo improprio o deposizione del materiale nei pressi dei contenitori per la raccolta	da € 26.00 a €100.00
9	Mancato adeguamento del materiale erroneamente conferito alle richieste degli operatori comunali	da €26.00 a €200.00
10	Conferimento nei cestini portarifiuti di rifiuti ingombranti e rifiuti domestici	da €50.00 a €200.00

11	Mancata osservanza degli orari e del posizionamento dei rifiuti urbani sulla pubblica via	da €26.00 a €100.00
12	Introduzione di rifiuti speciali e di rifiuti speciali pericolosi nei pozzetti stradali e nelle caditoie	da €260.00 a €1100.00
13	Scarico o abbandono di rifiuti in qualsiasi area	

	nel caso si creino inconvenienti igienico sanitari, molestia o disturbo alla popolazione, degrado o danni all'ambiente o comunque pericolo	da €100.00 a €600.00
14	Mancata pulizia delle aree occupate da spettacoli viaggianti, manifestazioni, feste, accampamenti di nomadi	€700.00
15	Mancata pulizia suolo pubblico da rifiuti derivanti da operazioni relative a costruzione e/o rifacimento fabbricati	da €260.00 a €2500.00
16	Mancata osservanza degli obblighi inerenti lo sgombero della neve	da €26.00 a €110.00